

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 dicembre 2012 (05.12) (OR. en)

17117/12

Fascicolo interistituzionale: 2012/0036 (COD)

DROIPEN 178 COPEN 264 CODEC 2887

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. prop. Comm.:	7641/12 DROIPEN 29 COPEN 57 CODEC 656
n. doc. prec.:	16566/12 DROIPEN 167 COPEN 255 CODEC 2758
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea [prima
	lettura]
	- Orientamento generale

I. INFORMAZIONI GENERALI

- 1. Il 13 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea¹.
- 2. Il gruppo "Diritto penale sostanziale" (DROIPEN) ha proceduto a un'intensa serie di riunioni in merito al progetto di direttiva. Il gruppo ha svolto riunioni mensili a partire da maggio. Nella riunione del 3 aprile 2012 è stato chiesto al CATS di fornire linee guida strategiche e orientamenti per il successivo dibattito a livello di esperti riguardante alcuni dei nuovi elementi del progetto di direttiva, come riportato nel doc. 8169/12.

¹ 7641/12 DROIPEN 29 COPEN 57 CODEC 656 + ADD 1 + ADD 2

17117/12 sta/STA/mr/T 1
DG D 2B

- 3. Il 23 luglio 2012 i ministri della giustizia hanno svolto una discussione in relazione alla confisca non basata sulla condanna e alle salvaguardie nel corso del Consiglio informale GAI tenutosi a Nicosia. Il 26 ottobre 2012, nel corso del Coniglio GAI tenutosi a Lussemburgo, i ministri hanno preso nota dello stato di avanzamento dei negoziati sul progetto di direttiva e ha proceduto a un dibattito orientativo sul criterio adeguato per la definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 4 sui poteri estesi di confisca.
- 4. IE ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo (n. 21) ai trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- 5. UK e DK non partecipano all'adozione del presente strumento.
- 6. Una delegazione ha formulato una riserva d'esame parlamentare.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in grassetto e corsivo.

II. PACCHETTO DI COMPROMESSO

- 7. Il testo figurante in allegato rappresenta una proposta di compromesso emersa dalle ampie deliberazioni svolte in seno agli organi preparatori del Consiglio. Nel corso delle varie discussioni la proposta iniziale della Commissione è stata modificata varie volte per tener conto il più possibile delle posizioni espresse dalle delegazioni. A tale riguardo, la presidenza vorrebbe invitare i ministri a considerare il testo di compromesso sottoposto alla loro attenzione un pacchetto nel quale i vari elementi dovrebbero essere trattati come parte integrante del compromesso globale.
- 8. Il testo attuale presenta diversi aspetti che possono essere illustrati a fini esemplificativi per dimostrare l'attuale equilibrio dei compromessi:
 - Campo di applicazione della direttiva (articolo 2) Conformemente alla base giuridica della proposta, il campo di applicazione della direttiva è esteso soltanto ai reati che sono stati oggetto di ravvicinamento a livello dell'UE nelle sfere di criminalità elencate all'articolo 83, paragrafo 1 del TFUE - gli "eurocrimini".

17117/12 sta/STA/mr/T DG D 2B

- Poteri estesi di confisca (articolo 4) In linea con gli orientamenti politici forniti dai ministri durante il Consiglio GAI di ottobre 2012, l'applicazione della disposizione è stata limitata, in via di compromesso, ai reati gravi suscettibili di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico. Si tratta di un'ulteriore limitazione rispetto al campo di applicazione generale della direttiva, vale a dire i reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1 del TFUE. Inoltre, l'onere della prova è stato adeguato conformemente alle posizioni delle delegazioni, eliminando un riferimento diretto alla valutazione delle probabilità, ritenuto incompatibile con alcuni sistemi giuridici nazionali.
- Confisca non basata sulla condanna in circostanze specifiche (articolo 5) L'applicazione della disposizione è stata limitata a due sole circostanze specifiche: la
 malattia permanente e la fuga dell'indagato o imputato, nella misura in cui i
 procedimenti di cui all'articolo 3 o 4 della direttiva sarebbero impossibili. Il campo
 di applicazione della disposizione è stato allineato a quello dell'articolo 4. È stata
 introdotta una flessibilità per quanto riguarda le procedure da utilizzare a livello
 nazionale per conseguire gli obiettivi in materia di confisca in tali circostanze attraverso procedimenti in contumacia o non basati sulla condanna.
- Congelamento (articolo 7) Si è esplicitamente riconosciuta la possibilità che il congelamento sia ordinato da autorità competenti diverse da quelle giudiziarie, come avviene in diversi sistemi nazionali. In tali casi, gli Stati membri assicurano che sia possibile presentare un ricorso effettivo avverso tali provvedimenti dinanzi a un giudice o a un'autorità giudiziaria. D'altra parte, è stato mantenuto nel testo il riferimento alle misure di congelamento che consentono, ove necessario, azioni urgenti, che rappresentava il nucleo della proposta originaria della Commissione per tale disposizione.
- Garanzie (articolo 8) Fatte salve alcune modifiche, la disposizione sulle garanzie è stata mantenuta ampiamente in linea con la proposta della Commissione.
- Dati statistici (articolo 11) Tenendo conto delle preoccupazioni costantemente espresse dagli Stati membri, è stato notevolmente ridotto il requisito in materia di dati statistici, mantenendo soltanto le lettere da a) a d) nel testo attuale.

17117/12 sta/STA/mr/T DG D 2B

- Periodo di recepimento (articolo 12) In via di compromesso e per riflettere la complessità giuridica dell'argomento della presente direttiva, il periodo di recepimento è stato esteso da due a tre anni.
- Inoltre, diversi considerando pertinenti sono stati modificati in conseguenza di preoccupazioni o perplessità degli Stati membri e sono stati inseriti alcuni considerando aggiuntivi riguardanti la proporzionalità e gli interessi procedurali degli Stati membri.
- Nell'ambito del pacchetto di compromesso, si è convenuto che la seguente dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo dovrebbe essere iscritta a verbale del Consiglio per venire incontro alle rimanenti preoccupazioni relative al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca e che essa dovrebbe far parte dei negoziati con il Parlamento europeo:

"L'efficacia del sistema di congelamento e di confisca nell'UE è indissolubilmente legata al buon funzionamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Considerando la necessità di istituire un sistema completo per il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato nell'UE, il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di presentare, non appena possibile, una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in relazione alla quale dovrebbe essere ulteriormente esaminato il concetto di congelamento.

Si chiede inoltre alla Commissione di affrontare le eventuali difficoltà nell'attuazione degli strumenti sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca che possano derivare dalla sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2005/512/GAI con le disposizioni corrispondenti della direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea".

Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio:

a) a prendere in considerazione la proposta complessiva del pacchetto di compromesso e b) ad approvare il testo affinché costituisca la base delle future discussioni con il Parlamento, conformemente all'articolo 294 del TFUE.

17117/12 sta/STA/mr/T DG D 2B

2012/0036 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera *b*) e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Per essere efficaci, le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi di reato.
- (2) I gruppi di criminalità organizzata operano prescindendo dalle frontiere e sempre più acquisiscono beni in altri Stati membri e in paesi terzi. Vi è un crescente bisogno di un'efficace cooperazione internazionale (...) in materia di recupero dei beni e di reciproca assistenza giudiziaria.

GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Benché le statistiche disponibili siano limitate, gli importi recuperati dai proventi di reati patrimoni di origine criminale nell'Unione appaiono insufficienti rispetto ai proventi di reato stimati. Taluni studi hanno dimostrato che, anche se regolamentate da norme dell'Unione e da norme nazionali, le procedure di confisca restano sottoutilizzate.
- (4) Il programma di Stoccolma⁴ e le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni in materia di confisca e recupero dei beni adottate nel giugno 2010, sottolineano l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni criminali.
- L'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di congelamento, sequestro e confisca dei beni è composto dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato^{5 6}, dalla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio⁷, dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato⁸, e dalla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca⁹.
- (6) Le relazioni d'attuazione della Commissione relative alle decisioni quadro 2005/212/GAI, 2003/577/GAI e 2006/783/GAI mostrano che i regimi vigenti per l'esercizio di poteri estesi di confisca e per il riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e di confisca non sono pienamente efficaci: la confisca risulta ostacolata dalle divergenze tra le legislazioni degli Stati membri.
- (7) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, che dovrebbero essere parzialmente sostituite con riferimento agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva.

⁴ "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini", documento del Consiglio 17024/09, adottato dal Consiglio europeo il 10/11 dicembre 2009.

⁵ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

⁸ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

⁹ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

- (7 bis) Gli Stati membri sono liberi di portare le procedure di confisca collegate a una causa penale dinanzi a qualsiasi giudice penale, civile o amministrativo.
- (8) Occorre chiarire l'attuale concetto di provento al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti gli utili indiretti, compresi il successivo reinvestimento o la trasformazione di proventi diretti (...). Pertanto i proventi possono comprendere qualsiasi bene anche quando è stato trasformato o convertito, del tutto o in parte, in un'altro bene, ovvero quando è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi. Possono inoltre comprendere incassi o altri vantaggi derivanti dal provento di reato o da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso.
- (8 bis) La presente direttiva prevede un'ampia definizione dei beni che possono essere soggetti a congelamento o confisca. Essa comprende documenti legali o strumenti che attestano un titolo o un diritto su tali beni. Tali documenti o strumenti possono costituire, per esempio, strumenti finanziari, o documenti che possono dare origine a domande di credito e che generalmente sono trovati in possesso della persona interessata dalle procedure in questione. La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità nazionali esistenti per la tenuta dei documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni, in quanto vengano applicate dalle autorità nazioni o dagli organismi pubblici competenti conformemente al diritto nazionale.
- (8 ter) La confisca e il congelamento ai sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire agli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva con strumenti che conformemente alla legislazione nazionale sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure.
- (9) È opportuno (...) che la confisca degli strumenti e proventi di reato a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria, nonché la confisca di beni per un valore equivalente a detti proventi si riferisca al concetto ampliato con riferimento ai reati disciplinati dalla presente direttiva. La decisione quadro 2001/500/GAI ha obbligato gli Stati membri a consentire la confisca di strumenti e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva nonché la confisca di beni di valore equivalente ai proventi stessi. Occorre che tali obblighi siano mantenuti per i reati che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca dei beni di valore equivalente come sussidiaria o alternativa alla confisca diretta, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale.

- (9 bis) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che la confisca non debba essere imposta, qualora conformemente alla legislazione nazionale ciò rappresentasse un onere eccessivo per l'interessato, per cui dovrebbero essere determinanti le circostanze specifiche della fattispecie¹⁰.
- (10) I gruppi criminali si dedicano ad una vasta gamma di attività criminali. Allo scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata, vi possono essere situazioni in cui è opportuno che la condanna penale sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, ma anche di ulteriori beni che l'autorità giudiziaria stabilisca essere i proventi di altri reati. Questo approccio è definito come confisca estesa. La decisione quadro 2005/212/GAI ha disposto tre diversi gruppi di condizioni minime che gli Stati membri potevano scegliere per applicare i poteri estesi di confisca. Conseguentemente, al momento del recepimento, gli Stati membri hanno scelto opzioni diverse, da cui sono derivati concetti diversi di poteri estesi di confisca nelle giurisdizioni nazionali. Tale divergenza ostacola la cooperazione transfrontaliera nei casi di confisca. È pertanto necessario armonizzare ulteriormente le disposizioni relative ai poteri estesi di confisca definendo un unico insieme di norme minime. (...)
- (10 bis) Il giudice deve considerare le circostanze specifiche della fattispecie, compresi i fatti e gli elementi di prova in base ai quali può essere adottata una decisione sulla confisca estesa. Il fatto che i beni della persona siano sproporzionati al suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti che inducono il giudice a concludere che i beni derivano da una condotta criminosa. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un periodo di tempo limitato entro il quale si può ritenere che i beni derivano da una condotta criminosa.
- (10 bis bis) La presente direttiva stabilisce norme minime. Non impedisce agli Stati membri di attribuire poteri più estesi nel diritto nazionale, anche in relazione alle sue norme sulle prove, per esempio prevedendo l'inversione dell'onere della prova.

Una delegazione chiede la soppressione del presente considerando.

(10 ter) La presente direttiva si applica ai reati che rientrano nel campo di applicazione degli strumenti di cui all'articolo 2 bis. Nell'ambito di applicazione di tali strumenti, gli Stati membri dovrebbero applicare i poteri estesi di confisca ai reati gravi conformemente alla legislazione nazionale.

(...)

- (12) L'emissione di provvedimenti di confisca richiede in via generale una condanna penale. In taluni casi deve comunque essere possibile, anche laddove non possa ottenersi una condanna penale, confiscare beni al fine di contrastare le attività criminali e fare in modo che i profitti derivanti da tali attività non vengano reinvestiti nell'economia lecita. (...). Taluni Stati membri hanno istituito sistemi di confisca non basata sulla condanna, per i quali non è necessario alcun collegamento a procedimenti penali, quali le procedure di confisca civile, ovvero per i quali è sufficiente un legame più tenue a una causa penale per poter avviare procedimenti di confisca indipendenti. Detti sistemi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (12 ter) A causa di malattia permanente o fuga potrebbe essere impossibile confiscare proventi e strumenti di reato sulla base di una condanna o mediante poteri estesi di confisca. Tali situazioni potrebbero verificarsi a causa di ostacoli giuridici, per esempio quando i termini di prescrizione sono scaduti. In questi casi gli Stati membri dovrebbero comunque poter confiscare, conformemente alla legislazione nazionale, attraverso procedimenti in contumacia o non basati sulla condanna. In caso di fuga, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni misura ragionevole e possono ordinare che la persona sia chiamata a comparire o che le siano notificati i procedimenti di confisca.
- (13) La pratica del trasferimento dei beni, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e sempre più diffusa. L'attuale quadro giuridico dell'Unione non contiene norme vincolanti sulla confisca dei beni trasferiti a terzi. Diventa pertanto sempre più necessario consentire la confisca dei beni trasferiti a terzi, di norma quando l'imputato non possiede beni passibili di confisca. (...)

- (13 bis) Nell'attuare la disposizione sulla confisca nei confronti di terzi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle situazioni in cui i proventi di reato o i beni siano stati trasferiti a terzi o da questi acquisiti a titolo gratuito o in cambio di un importo notevolmente inferiore al loro valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi si estendono alle persone fisiche e giuridiche. L'acquisto da parte di terzi fa riferimento alle situazioni in cui, ad esempio, i beni sono stati acquistati direttamente da terzi, anche quando il reato è stato commesso per loro conto o a loro vantaggio..
- (13 ter) Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca nei confronti di terzi come sussidiaria o alternativa alla confisca diretta, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale.
- (14) (...) La confisca determina la privazione definitiva di un bene. In molti casi, la conservazione di un bene è un prerequisito per la confisca ed è rilevante per l'esecuzione di un provvedimento di confisca. Il bene è spesso conservato mediante congelamento. I provvedimenti di congelamento sono spesso adottati da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria. Al fine di prevenire la dispersione dei beni prima che un provvedimento di congelamento possa essere emesso, le autorità competenti degli Stati membri devono essere autorizzate ad attivarsi immediatamente per assicurarsi i beni.
- (14.1) Poiché i beni sono spesso conservati a fini di confisca, il congelamento e la confisca sono strettamente connessi. In taluni sistemi giuridici, il congelamento a fini di confisca è considerato un provvedimento procedurale separato di natura provvisoria, al quale può seguire una decisione di confisca. Fatti salvi i diversi sistemi giuridici nazionali e la decisione quadro sul congelamento (2003/577/GAI), la direttiva dovrebbe ravvicinare alcuni aspetti dei sistemi nazionali di congelamento a fini di confisca.
- (14 bis) I provvedimenti di congelamento lasciano impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l'intero procedimento, purché al termine di quest'ultimo sia reso disponibile per l'effettiva esecuzione del provvedimento di confisca.
- (14 ter) I beni possono essere congelati nell'ambito di un procedimento penale anche in vista di una possibile restituzione successiva o al fine di salvaguardare il risarcimento del danno provocato da un reato¹¹.

Una delegazione mantiene una riserva sull'inclusione dei considerando 14 bis e 14 ter.

- (14 quater) Qualora i beni siano stati congelati o confiscati, gli Stati membri sono successivamente liberi di disporne conformemente al diritto nazionale. La confisca non dovrebbe comportare che richieste giustificate, per esempio da parte della vittima, rivolte all'interessato vengano ostacolate o impedite del tutto.
- (15) Spesso gli indagati o imputati nascondono i propri beni durante l'intero procedimento penale. Di conseguenza non possono essere eseguiti provvedimenti di confisca, cosicché coloro che ne sono oggetto, una volta scontata la condanna, possono godere del loro patrimonio. È pertanto necessario consentire la definizione dell'esatta portata del patrimonio da confiscare, anche in seguito ad una condanna penale definitiva, per permettere la completa esecuzione dei provvedimenti di confisca nei casi in cui non sia stato rilevato inizialmente alcun bene o il patrimonio sia risultato insufficiente e il provvedimento di confisca non sia stato eseguito. Considerata la limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto non sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale successiva confisca. Ne discende l'obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare periodicamente che il loro scopo di prevenire la sparizione dei beni sia sempre attuale.
- (16) È necessario che i beni sottoposti a congelamento in vista di una successiva confisca siano opportunamente gestiti in modo che non perdano il loro valore economico. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, compresa *la possibilità* di vendere o trasferire (...) il bene, al fine di minimizzare questo tipo di perdite. Gli Stati membri devono adottare le misure opportune, come *ad esempio* l'istituzione di uffici nazionali centrali per la gestione dei beni o meccanismi equivalenti (ad esempio, se queste funzioni sono decentrate) per gestire in modo (...) *efficace* i beni sottoposti a congelamento prima della confisca e preservarne il valore, in pendenza della decisione giudiziaria.
- (17) Sono scarse le fonti di dati affidabili relative al congelamento e alla confisca dei proventi di reato. Al fine di consentire una valutazione della presente direttiva, è necessario raccogliere una serie minima di dati statistici appropriati comparabili in materia di tracciamento dei beni, attività giudiziarie e trasferimento dei beni.

- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di patrocinio a spese dello Stato e non crea alcun obbligo per i sistemi di patrocinio degli Stati membri, che dovrebbero applicarsi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- (18 bis) Dovrebbero essere predisposte garanzie specifiche in modo da assicurare che, di norma, i provvedimenti di confisca siano motivati, a meno che, in procedimenti penali semplificati riguardanti cause non gravi, l'interessato abbia rinunciato al diritto di ricevere una motivazione.
- (19) Le misure disposte dalla presente direttiva hanno conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono oggetto di azioni penali. È pertanto necessario contemplare specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell'attuazione delle norme della presente direttiva. La decisione di congelare i beni dovrebbe essere comunicata all'interessato il prima possibile dopo l'esecuzione. Tuttavia, le autorità competenti possono rinviare la comunicazione delle informazioni all'interessato per le esigenze delle indagini.
- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni in materia penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo.

- (21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva. Conformemente a tale protocollo, l'Irlanda dovrebbe essere vincolata dalla presente direttiva solo per quanto riguarda i reati contemplati dagli strumenti alla cui adozione e applicazione essa partecipa.
- (21 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Fatta salva la notifica di cui all'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito dovrebbe essere vincolato dalla presente direttiva solo per quanto riguarda i reati contemplati dagli strumenti alla cui adozione e applicazione essa partecipa.
- (22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

TITOLO I

OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva reca norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale successiva confisca, e alla confisca di beni in materia penale. (1 bis)

1 bis. La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "provento di reato": ogni vantaggio economico derivato, *direttamente* o *indirettamente*, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti (...);
- (2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;
- (3) "strumento": qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- (4) "confisca": (...) la privazione definitiva di un bene ordinata da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato;
- (5) "congelamento": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;

Campo d'applicazione

"reato": un illecito penale contemplato

- a. dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea¹²,
- b. dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro¹³,
- c. dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti¹⁴,
- d. dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo¹⁵, come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI del 9 dicembre 2008¹⁶,
- e. dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato¹⁷,
- f. dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato¹⁸,

GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

¹³ GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

¹⁴ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.

¹⁵ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

¹⁶ GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.

¹⁷ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

¹⁸ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

- g. dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti¹⁹,
- h. dalla decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione²⁰,
- i. dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata²¹,
- j. dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI²²,
- k. dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio²³,

nonché da eventuali strumenti giuridici futuri se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applica ai reati in essi armonizzati.

¹⁹ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8.

GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

GU L 335 del 17.12.2001, pag. 1.

TITOLO II

CONGELAMENTO E CONFISCA

Articolo 3

Confisca basata sulla condanna

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti e proventi di reato o di beni per un valore corrispondente a detti proventi di reato, *in base a* una condanna penale definitiva.

2. (...)

Articolo 4

Poteri estesi di confisca

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato grave suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria in base alle circostanze del caso, compresi fatti specifici ed elementi di prova, come ad esempio il fatto che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose.

(...)

Articolo 5

Confisca non basata sulla condanna in circostanze specifiche

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per consentire la confisca di proventi e strumenti di reato, almeno nel caso di un reato grave suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e laddove la confisca prevista dagli articoli 3 o 4 non sarebbe possibile a causa della malattia permanente o della fuga dell'indagato o imputato.

2. Gli Stati membri possono attuare i provvedimenti di cui al paragrafo 1 attraverso procedimenti in contumacia o non basati sulla condanna²⁴.

Articolo 6

Confisca nei confronti di terzi

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca (...) dei proventi di reato o altri beni di valore corrispondente ai proventi di reato che sono stati trasferiti o acquisiti da terzi (...).

1 bis. La presente disposizione deve essere interpretata nel senso di non pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.

2. (...)

Articolo 7

Congelamento²⁵

- 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere (...), in vista di un'eventuale successiva confisca, al congelamento dei beni. *Tali misure includono azioni urgenti da intraprendere se necessario al fine di preservare i beni. Tali misure sono ordinate da un'autorità nazionale competente*²⁶.
- 2. Se l'autorità competente che ordina il congelamento non è un giudice o un'altra autorità giudiziaria, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che sia possibile presentare un ricorso effettivo avverso i provvedimenti dinanzi a un giudice o a un'autorità giudiziaria.

-

Una delegazione ha formulato una riserva sull'inclusione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Due delegazioni hanno espresso dubbi sull'applicabilità della base giuridica al presente articolo.

Una delegazione ritiene che un provvedimento di congelamento debba essere emesso da un giudice o un'autorità giudiziaria.

3. I beni in possesso di terzi, ai sensi dell'articolo 6 (...), possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai fini dell'eventuale confisca in linea con il presente articolo.

Articolo 8

Garanzie

- 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti disciplinati nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo (...).
- 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire (...) che dopo la sua esecuzione il provvedimento di congelamento dei beni (...) sia comunicato quanto prima²⁷ all'interessato. Il provvedimento di congelamento dei beni resta in vigore solo il tempo necessario a conservare i beni²⁸ in vista di un'eventuale successiva confisca. Ciascuno Stato membro dispone che vi sia l'effettiva possibilità di contestare, dinanzi a un giudice o un'autorità giudiziaria, il provvedimento di congelamento da parte delle persone i cui beni ne sono l'oggetto. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti immediatamente (...). Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.
- 3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all'interessato. Ciascuno Stato membro dispone che vi sia l'effettiva possibilità di *contestare*, dinanzi all'autorità giudiziaria, il provvedimento di confisca da parte delle persone colpite dalla confisca.
- 4. Nei procedimenti di cui all'articolo 4, l'*interessato* ha l'effettiva possibilità di contestare *le circostanze del caso*, *compresi i fatti specifici e gli elementi di prova (...) in base ai quali i beni in questione sono considerati proventi di reato (...)*.

Una delegazione chiede la soppressione del riferimento alla conservazione dei beni.

- 5. Nei casi di cui all'articolo 5, la persona i cui beni sono in causa nel provvedimento di confisca (...) ha diritto a un avvocato durante il procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente (...) all'identificazione dei proventi e degli strumenti di reato.
- 6. I terzi godono del diritto a un ricorso effettivo al fine di far valere un titolo di proprietà.

 (...)

Articolo 9²⁹

Confisca ed esecuzione effettive

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per *consentirgli di individuare e rintracciare i* beni da congelare e confiscare anche dopo una condanna penale definitiva o in seguito a un procedimento quale quello previsto all'articolo 5 e per assicurare l'esecuzione effettiva di un provvedimento di confisca, se quest'ultimo è già stato emesso.

Articolo 10

Gestione dei beni sottoposti a congelamento³⁰

- 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie (...) per garantire l'adeguata gestione di beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca.
- 2. Ciascuno Stato membro assicura che le misure di cui al paragrafo 1 *consentano di gestire efficacemente* il valore economico di tali beni, *compresa, se necessario, la possibilità di* vendere o trasferire i beni che rischiano di svalutarsi.

Una delegazione ha formulato una riserva d'esame.

Una delegazione ha formulato una riserva di merito su questo articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Dati statistici

(...) Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono (...):

- a. il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti,
- b. il numero di provvedimenti di confisca eseguiti,
- c. il valore *stimato* dei beni sottoposti a congelamento *in vista di un'eventuale* successiva confisca al momento del congelamento,
- d. il valore *stimato* dei beni recuperati *al momento della confisca*,

(...)

Articolo 12

Recepimento

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...[*tre* anni dall'adozione]. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
 - Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13

Relazioni

Entro [tre anni dalla data di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni, accompagnata, ove necessario, da opportune proposte.

Articolo 14

Sostituzione dell'azione comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI

- 1. L'articolo 1, lettera a), dell'azione comune 98/699/GAI, gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI, nonché gli articoli 1 e 3 della decisione quadro 2005/212/GAI sono sostituiti con riferimento agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine per il recepimento delle decisioni quadro nel diritto nazionale.
- 2. Con riguardo agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti all'azione comune e alle disposizioni delle decisioni quadro di cui al paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente